

(N. 733-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE PIOLA)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della Senatrice MERLIN Angelina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1954

Comunicata alla Presidenza il 12 maggio 1955

Concessione di una pensione a Isabella Matteotti, figlia del Martire.

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di concessione di una pensione a Isabella Matteotti, figlia di Giacomo Matteotti, pur non rientrando nel quadro dei presupposti ai quali dovrebbe ispirarsi ogni proposta di concessione di pensione straordinaria (alti servizi resi allo Stato in una vita costantemente dedicata alla pubblica cosa), ha avuto dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente l'unanimità dei consensi, di fronte al caso specialissimo e in considerazione dell'alto sentimento che l'ha ispirata.

Per questa singolarità è un dovere offrire almeno in parte a Isabella Matteotti, figlia del Martire, quell'indipendenza economica, che

le sue vicende familiari patrimoniali non sono più in grado di assicurarle.

La Commissione peraltro propone che l'entità della pensione annua sia contenuta nella minor cifra di lire 240.000, che è quella già altre volte fissata dal Parlamento, e di modificare l'articolo 2 del disegno di legge con una dizione tecnicamente più precisa.

Approvando il disegno di legge il Senato compirà un atto umano e ad un tempo l'esaltazione del sacrificio dell'onorevole Giacomo Matteotti.

PIOLA, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1.

È concessa la pensione annua di lire 360.000 alla signorina Isabella Matteotti, orfana del Martire Giacomo Matteotti, finchè nubile, a partire dal 1° luglio 1954.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suo decreto, le necessarie variazioni all'articolo 656 del bilancio di previsione sul quale grava la spesa.

DISEGNO DI LEGGE  
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

È concessa una pensione annua di lire 240.000 alla signorina Isabella Matteotti, orfana del Martire Giacomo Matteotti, finchè nubile, a partire dal 1° luglio 1954.

La pensione di cui al precedente comma è cumulabile con gli altri assegni eventualmente spettanti all'interessata a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 si provvederà con le disponibilità del capitolo 666 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.